

CONTRATTO DI CATERING E BANQUETING

Tra la Società committente <...>, con sede in <...>, via <...>, c.f. <...>, nella persona del suo legale rappresentante <...>, qui di seguito chiamato per brevità Cliente, da una parte,

E

e la società appaltatrice <...>, con sede in <...>, via, <...>, c.f. <...>, nella persona del suo legale rappresentante <...>, qui di seguito chiamata per brevità Gestore, dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- 1) la Cliente svolge attività di gestione di impianti sportivi e ricreativi, ed è abilitata alla somministrazione di alimenti e bevande, così come risulta dalla documentazione allegata al presente contratto.
- 2) la Cliente intende affidare in outsourcing il servizio di ristorazione (preparazione di cibi in loco e preconfezionati, nonché somministrazione degli stessi e il servizio di banqueting (organizzazione di feste, ricevimenti o banchetti in occasione di particolari eventi).
- 3) il Gestore, nell'esecuzione del presente contratto, si avvale di mezzi propri (tra cui l'arredamento delle cucine e la connessa attrezzatura) e di personale da lui regolarmente assunto, e che ha provveduto a ogni onere previdenziale e assicurativo, nei confronti del proprio personale dipendente.
- 4) il presente contratto, pertanto, non comporta alcun vincolo di subordinazione dei lavoratori con la Cliente e che quest'ultima è sollevata da ogni obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e libretti sanitari, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, ai sensi del quale "In caso di appalto di servizi il Committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Anche in questo caso, tuttavia, il Gestore manleva il committente da quanto dovesse pagare a tale titolo.
- 5) Che il contratto d'appalto sarà eseguito presso la sede della Cliente, in, via

Tuttociò premesso e con l'intesa che le premesse formano parte integrante del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto e sua natura

1.1. Il Gestore provvederà preparazione (o in loco o nella propria azienda, con sede <...>) e alla somministrazione dei viveri presso il Ristorante del Cliente sito in <...> e provvederà, altresì, all'organizzazione di eventi e manifestazioni, quali, a mero titolo esemplificativo compleanni, ricorrenze anniversari etc., a seconda delle necessità e delle richieste.

Tale servizio avrà inizio il <...> e si svolgerà per tutta la durata del presente contratto.

1.2 E' esplicitamente previsto tra le parti che la natura giuridica del rapporto scaturito dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza e che non comporta alcun vincolo di subordinazione: per cui in caso di eventuali difficoltà d'interpretazione non ci si potrà riferire, per analogia, ad alcuno dei rapporti come sopra esclusi.

Art. 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso ed ha durata annuale. Esso si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di espressa lettera di disdetta da inviarsi all'altra parte con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata a.r.

Art. 3 - Obblighi delle parti.

3.1 Obblighi del Gestore

3.1.1. Il Gestore sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio di cui all'art. 1.

3.1.2. Il Gestore provvederà all'assunzione del personale necessario al normale funzionamento del ristorante e dei servizi di banqueting. Esso, inoltre, si impegna all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro del predetto personale.

3.1.3. Il Gestore provvederà all'approvvigionamento delle derrate alimentari ed al loro stoccaggio e conservazione, assumendo il rischio del loro naturale deterioramento.

3.1.4. Il gestore procurerà gli arredi della cucina e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento dei servizi e degli obblighi contrattuali. Le attrezzature di proprietà del Gestore saranno elencate in un inventario da redigersi in contraddittorio fra le parti anteriormente alla data di inizio del servizio previsto nell'art. 1.

3.1.5. Il prezzo dei pasti e delle manifestazioni sarà corrisposto al Gestore, il quale solo, pertanto, provvederà e sarà responsabile della gestione contabile.

3.1.6. Il Gestore verserà <...>% degli incassi netti mensili al Cliente, per l'uso dei locali e delle eventuali attrezzature, nonché come corrispettivo della loro manutenzione e pulizia ed eventualmente per l'utilizzo di personale dipendente dal Cliente (addetti al bar) nelle giornate di maggior afflusso di utenti. Detta percentuale dovrà essere rinegoziata ogni sei mesi con apposito patto aggiuntivo, in relazione all'aumentare o diminuire delle spese e al volume d'affari generato nel semestre precedente.

3.1.5. Il Gestore assicura il rinnovo delle varie attrezzature della cucina e del ristorante in funzione delle necessità.

3.1.6. Il Gestore si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti al Cliente entro 15 giorni dal ricevimento delle fatture.

3.2. Obblighi del Cliente

3.2.1. Il Cliente metterà a disposizione del Gestore i locali e le eventuali attrezzature del ristorante e del bar, la sala per l'organizzazione degli eventi e manifestazioni, garantendone la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza e la loro completa efficienza.

Rotture, guasti, e perdite del vasellame frangibile nella misura del 25% annuo e del vasellame infrangibile nella misura del 10% annuo rimarranno a carico del Cliente.

Il Cliente s'impegna, altresì, a tenere i locali e le eventuali attrezzature di cui sopra in perfetto stato di efficienza.

3.2.4. Il Cliente assicurerà le forniture di acqua, gas, energia elettrica, generi vari di pulizia, riscaldamento e telefono connessi ai locali ed ai magazzini, assumendosi direttamente l'onere mensili.

3.2.5. Il Cliente autorizza fin d'ora il Gestore a potersi avvalere dell'operato e del lavoro dei dipendenti del Cliente (addetti al Bar) nelle giornate in cui l'afflusso di clientela è significativo.

3.3. Obblighi reciproci

3.3.1. I locali, le attrezzature di cucina e del ristorante, così come tutta la biancheria, dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia e conservazione e cura:

- del Cliente per quanto riguarda la cucina e le sue dipendenze, la sala ristorante e la biancheria necessaria al servizio in cucina ed in sala, le immediate adiacenze del ristorante nonché la pulizia dei soffitti, muri, finestre, cappe, filtri, montacarichi, ecc. oltre alla pulizia complementare dei pavimenti con frequenza settimanale, sia nella cucina che nella sala ristorante e bar.

3.3.2 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, fatta eccezione di quelle eventuali, previste dall'art. 3.2.1., sarà a carico del Gestore.

3.3.3. I rifiuti e gli imballaggi saranno trasportati dal gestore all'esterno dell'area aziendale e nelle immediate vicinanze di essa, nel luogo indicato dal Cliente.

Il Cliente provvederà alla rimozione da detto luogo ed al successivo trasporto a destinazione dei rifiuti e degli imballaggi.

Le necessarie opere igieniche di disinfestazione e disinfezione del predetto materiale sia all'interno dell'area aziendale che all'esterno, saranno a carico del Cliente.

3.3.4. L'ingresso nei locali della cucina, dei magazzini e dei frigoriferi è riservato al personale del Gestore addetto al servizio.

Avranno, inoltre, libero accesso a detti locali i funzionari del Cliente incaricati di controllare la preparazione, la quantità, la qualità e la distribuzione dei pasti, nonché la tenuta dei magazzini viveri.

3.3.4. I pasti saranno serviti ai commensali ad un prezzo che risulterà dal menù che le parti concordano di comune accordo trimestralmente.

Art. 4 - Orario ristorante e tipo di servizio

4.1. Il Ristorante rimarrà aperto i giorni <...>; dalle ore <...> alle ore <...>

4.2 Il bar rimarrà aperto nei giorni <...>, alle ore alle ore <...>

4.3 Le parti di comune accordo e in conseguenza dell'afflusso delle persone, potranno decidere mensilmente di variare i predetti giorni ed orari convenuti.

4.2. Il funzionamento del ristorante seguirà la formula self service ed il servizio di sparcchiatura sarà eseguito dai commensali stessi (o da incaricati del Cliente).

Art. 5 – Organizzazione feste ed eventi

5.1 Il Gestore assume in proprio la organizzazione di feste ed eventi, impegnandosi ad addobbare i locali, a preparare, su ordinazione, il menu o il rinfresco concordati, direttamente con il terzo che ha richiesto il servizio.

5.2. Il terzo concorderà e pagherà il corrispettivo direttamente al Gestore.

5.3 Si applica quanto previsto dall'art. 3.1.6..

5.4 Il Gestore si farà carico di adempiere a tutti gli oneri e obblighi con la SIAE, qualora nella manifestazione/evento si diffonda musica, nei locali e manleva la Cliente da qualsiasi responsabilità civile o amministrativa, dovuta a trasgressioni della legge.

5.5 Il Gestore tiene indenne, inoltre il Cliente da qualsivoglia azione e pretesa fatta valere dai terzi nei suoi confronti a causa di inadempimenti e/o altri fatti accaduti durante la manifestazione.

Art. 6 - Modifiche

Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente contratto dovranno essere oggetto di accordo scritto.

Art. 7 – Registrazione

Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Le spese ed oneri di registrazione del presente contratto sono sopportati al 50% da entrambe le parti, mentre il <...> provvederà materialmente alla registrazione.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

8.1. Il Cliente potrà risolvere unilateralmente il presente contratto qualora l'altra parte si sia resa inadempiente ad una soltanto delle pattuizioni qui previste, con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale esso dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:

i) nel caso in cui il Gestore si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi di cui agli artt. 3.1.3, 3.1.4 e 3.3.2;

- ii) nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del Gestore ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'azienda e/o del presente contratto, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il Cliente ed il terzo acquirente o locatario;
- iii) nel caso di assoggettamento del Gestore a fallimento o ad altra procedura concorsuale o di tipo liquidatorio, nel caso di scioglimento o di divieto dello svolgimento dell'attività del Gestore da parte delle Autorità competenti;
- iv) nel caso in cui il comportamento del Gestore o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome del Cliente.

8.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il Cliente potrà esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.

8.3. Il Gestore dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.

Art. 9 - Penale

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute e di cui all'art. 3 la parte inadempiente pagherà all'altra ai sensi dell'art. 1382 e seguenti c.c. la penale di €<...>, salvo tuttavia gli eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempimento (oppure: esclusi gli eventuali maggiori danni derivanti dall'inadempimento).

Art. 10 Manleva

10.1 Il gestore, fermo restando quanto previsto dal punto 4) delle premesse e dall'art. 5.5. del contratto, si obbliga espressamente a manlevare il Cliente da ogni e qualsivoglia responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a fatti e/o danni che dovessero subire i dipendenti del Gestore o in genere i terzi avventori e/o ospiti del locale durante le ore in cui si prepara e si effettua la somministrazione dei viveri e/o durante i preparativi e lo svolgimento degli eventi di cui all'art. 5.

10.2 Conseguentemente il Gestore assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito da terzi in genere in relazione a quanto sopra, derivante da fatto doloso o colposo del gestore e/o di un suo dipendente o incaricato: intendendosi con la presente pattuizione trasferire dal Cliente al gestore l'incidenza economica del danno, senza in alcun modo violare gli interessi economici di eventuali soggetti danneggiati.

Art. 11 – Poteri di firma

Le parti dichiarano, garantiscono e confermano che le persone dotate dei poteri di impegnarle, l'una nei riguardi dell'altra sono:

- per il Cliente il signor <...>
- per il Gestore, il Signor <...>.

Art. 12 - Foro competente

Il Foro di <...> è il solo competente in caso di controversie.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 - 1342 c.c., dichiariamo di aver letto ed esaminato le clausole tutte sopra riportate ed in particolare di approvare le clausole 4) delle premesse e 3.1.6, 5.4, 5.5, 8, 9, 10 e 12 del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>